

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	ECOVAL S.r.l.	Cod. fiscale	
		02485970988	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	VIA G. FALCONE 101 – CONCESIO (BS)		
SEDE IMPIANTO	VIA G. FALCONE 101 – CONCESIO (BS)	FOGLIO N. 25	
		MAPP. N.	213p
SUPERFICI	TOTALE INSEDIAMENTO	~ 1.605 m ²	
	AREA STOCCAGGIO (R13) RIFIUTI (comprensiva area di pre-trattamento R12 di 225 m ²)	~ 734 m ²	
	AREE MANOVRA AUTOMEZZI E PERTINENZE	~ 755 m ²	
	UFFICI	~ 116 m ²	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	(P1) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA	PGT VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	ALESSANDRA PERONI NATA A GAVARDO IL 13/01/1974		
RESPONSABILE TECNICO	ALESSANDRA PERONI NATA A GAVARDO IL 13/01/1974		

1. Descrizione delle operazioni e delle modifiche all'impianto.

1.1. L'area che occupa una superficie complessiva di 1605 mq di cui . L'immobile sito nel comune di Concesio (BS), via Falcone n. 101 è censito al foglio 25 mappale n. 213p; la ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade parte in zona "(P1) *Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva*", così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Concesio (BS);

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- area 1: destinata al deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso;
- area 2: destinata alle operazioni di pre-trattamento (R12) e alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività;
- area 3 e 5: destinata alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso;
- area 6a: destinata alla messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso;
- area 6b: destinata al deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in ingresso;
- area 8a: destinata alla messa in riserva (R13) di rifiuti Raee non pericolosi in ingresso;
- area 8b: destinata alla messa in riserva (R13) di rifiuti Raee pericolosi in ingresso;

1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in ingresso/ uscita;
- pre-trattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi;

L'operazione di pre-trattamento (R12) consiste nel ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi. Tale operazione prevede la raccolta con svuotamento di contenitori/colli/fusti/in container, ovvero re-infustamento/ri-confezionamento di contenitori al fine di ottimizzare il trasporto. Tali operazioni vengono svolte secondo le modalità che non necessitano di attrezzature accessorie salvo le normali apparecchiature di movimentazione rifiuti (muletto e altri dispositivi in dotazione dei mezzi di trasporto quali ragni); I rifiuti sono stoccati all'interno del capannone su area impermeabilizzata in containers/fusti/big bags/scaffali;

Nell'insediamento non sono presenti macchinari che operano sul rifiuto ma unicamente mezzi necessari alla movimentazione o al ricondizionamento degli stessi (n. 2 carrelli elevatori, n. 1 pala caricatrice); nell'insediamento è presente una pesa fuori terra a servizio dell'impianto;

1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- 1400 mc per operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui;
 - 885 mc rifiuti non pericolosi in ingresso;
 - 515 mc rifiuti non pericolosi in uscita;
- 28 mc per operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso;
- 20 mc per operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso;
- 245 mc per operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso;
- pre-trattamento (R12) di un quantitativo massimo annuale di 23.760 t/a;

1.6. la seguente tabella riporta l'elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	R12	R13	D15
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli alla voce 06 05 02	X	X	X
07 02 13	Rifiuti plastici	X	X	

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	R12	R13	D15
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		X	X
08 01 21*	Residui di vernici o sverniciatori		X	X
08 02 01	Polveri di scarti di rivestimenti		X	X
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			X
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X	X
10 02 10	Scaglie di laminazione		X	
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11			X
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione		X	X
10 05 05*	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		X	
10 08 04	Polveri e particolato		X	X
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X	
10 08 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X	X
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X	
10 10 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X	X
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose			X
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X	
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		X	
12 01 13	Rifiuti di saldatura		X	
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose			X
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose			X
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X	X
13 08 02*	Altre emulsioni		X	
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		X	
15 01 02	Imballaggi di plastica	X	X	
15 01 03	Imballaggi in legno		X	
15 01 04	Imballaggi metallici		X	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	
15 01 07	Imballaggi di vetro		X	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	X	X	
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X	X
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X	X
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X
16 01 17	Metalli ferrosi		X	
16 01 18	Metalli non ferrosi		X	
16 01 19	Plastica	X	X	
16 01 20	Vetro		X	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		X	

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	R12	R13	D15
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2 diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		X	
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		X	
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	
16 03 03*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X	X
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X	X
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05, <i>limitatamente ai non putrescibili</i>		X	
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		X	
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X	
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X	
17 02 01	Legno		X	
17 02 02	Vetro		X	
17 02 03	Plastica	X	X	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		X	
17 04 02	Alluminio		X	
17 04 03	Piombo		X	
17 04 04	Zinco		X	
17 04 05	Ferro e acciaio		X	
17 04 06	Stagno		X	
17 04 07	Metalli misti		X	
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X	
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 <i>non provenienti da operazioni di bonifica</i>		X	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X	
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X	X
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		X	X
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X	X
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali			X
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X	
19 09 04	Carbone attivo esaurito		X	X
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio		X	
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi		X	
19 12 01	Carta e cartone		X	
19 12 02	Metalli ferrosi		X	
19 12 03	Metalli non ferrosi		X	
19 12 04	Plastica e gomma	X	X	
19 12 05	Vetro		X	
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X	

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	R12	R13	D15
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X	X
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X	X
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X	
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie a accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X	
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		X	
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		X	
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		X	
20 03 03	Residui della pulizia stradale		X	

1.7. i rifiuti, a seconda della tipologia, sono stoccati su bancali, big-bags, ceste, fusti containers all'interno del capannone su pavimentazioni impermeabili.

2. Prescrizioni

2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del regolamento (UE) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità
 - ✓ codice EER 100210 - "scaglie di laminazione", deve essere verificato che il contenuto di PCB e PCT sia inferiore a 5 mg/Kg (limite previsto per i suoli destinati a verde pubblico e residenziale) e che il contenuto degli oli sia C >12 per un massimo di 5.000 mg/kg (0,5%);
 - ✓ codice EER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
 - ✓ codici EER 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
 In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui ai codici EER 170410*;
 - ✓ per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il

corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 15 maggio 2020 n. 101 e s.m.i.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo "passa-non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "*libero da*" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "*Registro degli eventi*".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "*libero da*" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme.

Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1. c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stesso e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.3. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.9. i rifiuti prodotti dall'attività devono essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 1 lettera bb) del d.lgs 152/06;
- 2.10. i rifiuti di cui ai codici 16.02.14, 20.135* 20.01.36 sono rifiuti riconducibili al d.lgs 151/05 e s.m.i.; in particolare il rifiuto con codice EER 160214 non è necessariamente sempre riferito a rifiuti di cui al d.lgs 151/05 e s.m.i.;
- 2.11. la raccolta dei RAEE da sottoporre a operazioni di trattamento presso impianti terzi autorizzati deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- 2.12. le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.13. per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, le modalità di gestione dei rifiuti (RAEE) devono rispettare i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 e le modalità di gestione previste nell'allegato 3 del d.lgs n. 151/05 e s.m.i.;

- 2.14. è fatto divieto di miscelare/raggruppare rifiuti non pericolosi;
- 2.15. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.16. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.17. lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire all'interno dell'area indicata nell'elaborato tecnico-grafico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2.18. le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate da tabelle indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico dei rifiuti stoccati;
- 2.19. lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 2.20. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della gerarchia individuata ai sensi dell'art. 179 del d.lgs 152/06; le operazioni di recupero devono essere agevolate/favorite a quelle di smaltimento; in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 lo stoccaggio è assentito in deposito preliminare (D15) purchè tali rifiuti, costituiti da una pezzatura "fine", possono essere di difficile gestione nel processo fusorio;
- 2.21. I rifiuti identificati dai codici 12.01.02 e 12.01.04 allo stato polverulento devono essere sottoposti esclusivamente a operazioni di stoccaggio (R13) o in alternativa a operazioni di deposito preliminare (D15) in containers chiusi (big-bags, fusti). Tali rifiuti non possono essere movimentati da un container all'altro ma devono essere depositati all'interno dello stesso container con cui sono stati conferiti all'impianto evitando in tal modo l'emissione di polvere.
- 2.22. eventuali materiali di natura polverulenta sono gestiti esclusivamente allo stato confezionato; i rifiuti identificati dai codici 120102 e 120104 allo stato polverulento sono sottoposti esclusivamente a operazioni di messa in riserva;
- 2.23. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
- 2.24. la detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n.95;
- 2.25. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purchè rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.6 del presente allegato tecnico.
- 2.26. le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.27. lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata;
- 2.28. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti.

1. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi